

per costituzione di riserve sufficienti a far fronte ad ogni evenienza nello svolgimento del portafoglio

La disposizione della lettera d) dell'art. 40 delle Statute fa obbligo all'Istituto di individuare i benefici di mortalità in base ad una previsione che tenga conto oltre che dell'età dell'assicurato anche della durata dei contratti. Così che il nostro Istituto trova già nelle Statute una norma di condotta per quanto concerne misura di beneficio di mortalità.

Ma pare a noi che, essendo ferme propositi del nostro Consiglio di gittare basi stabili e sicure all'ordinamento tecnico della nostra azienda, esse debbano nonostante la garanzia che all'azienda deriva dalla ipotesi di mortalità conforme a quella della popolazione assunta a base del calcolo del costo di mortalità contenute nei premi _ prescrivere che nella determinazione della prima parte del premio puro che deve accantonarsi come riserva si prelevi dal premio puro soltanto quel ridotto costo di mortalità che l'azienda poteva presumere